

Risoluzione del 18/10/1975 n. 50064 - Min. Finanze - Imposte Dirette

Accertamento. Scritture obbligatorie. Soggetti obbligati a redigere il prospetto di cui al dpr 689/74. Soggetti che hanno intrapreso un'attività commerciale dopo il 1.1.74. Adempimenti. Chiarimenti.

Sintesi:

Sintesi: I soggetti obbligati alla redazione del prospetto ai sensi del DPR n. 689/74 non hanno l'obbligo di attivare anche l'inventario al 1.1.74 mentre dovranno redigerlo al 31.12.74 e, successivamente alla fine di ogni anno. Per converso i soggetti che hanno intrapreso o che intraprenderanno l'esercizio di un'attività commerciale in data successiva al 1.1.74, allorché tenuti alla contabilità ordinaria o per questa optanti, hanno l'obbligo di redigere sia l'inventario di apertura, all'inizio dell'attività medesima, sia quelli di chiusura a fine di ogni anno

Testo:

Il professionista in oggetto, con istanza del 17 febbraio 1975, ha chiesto conferma se - come egli ritiene - il prospetto delle attività e delle passività di cui al D.P.R. 23 dicembre 1974, n.689, può considerarsi ai fini fiscali, sostitutivo dell'inventario al 1 gennaio 1974 ovvero se la redazione dell'inventario debba essere comunque fatta (pena l'applicabilità del disposto dell'art.39 e delle sanzioni di cui al successivo art.51 del D.P.R. n.600) atteso che la relazione governativa che accompagnava lo schema del citato D.P.R. n.689 testualmente precisava che il "prospetto non sostituisce l'inventario di cui all'art.15 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.600, il quale dovrà essere redatto in conformità all'art.2217 del c.c.". Si ha motivo di desumere dall'istanza che il quesito si riferisca, più particolarmente, all'obbligatorietà, o meno, dell'attivazione dell'inventario di chiusura al 31 dicembre 1974, per i soggetti che abbiano anche redatto il prospetto alla stessa data, e non anche all'obbligatorietà dell'inventario di chiusura al 31 dicembre 1974, e, successivamente, al termine dei ogni ulteriore anno.

Com'è noto, le nuove disposizioni di cui al Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n.600, che hanno generalizzato l'obbligo di contabilità a partire dal 1 gennaio 1974 nei confronti di tutti i soggetti esercenti attività commerciali (laddove anteriormente a tale data solo le società di capitali e talune persone giuridiche vi erano tenute), costituiscono norme permanenti proiettate in avanti che non regolano, quindi, anche la transizione dal vecchio al nuovo sistema, donde la necessità del menzionato D.P.R. 23 dicembre 1974 essendo cioè condizione indispensabile per l'impianto della contabilità medesima da tale data.

Detta strumentalità del menzionato prospetto ex D.P.R. n.689 e la limitazione del relativo obbligo ai soggetti che prima non erano tassabili in base al bilancio esauriscono la portata del provvedimento il cui disposto non si accavalla con quello dell'art.15 del D.P.R. n.600 concernente la redazione dell'inventario, indistintamente, da parte di tutti i soggetti ora obbligati alla contabilità ordinaria o per questa abbiano optato. E' ben vero che tale norma prescrive la redazione dell'inventario in conformità dell'art.2217 del c.c. il quale a sua volta dispone che l'inventario stesso va fatto all'inizio dell'esercizio della impresa e, successivamente, ogni anno e deve essere chiuso con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite; ma deve anche considerarsi che nel primo anno di applicazione della riforma tale precetto, nuovo per i soggetti attratti nell'ambito dell'obbligo di contabilità, a fini fiscali, non poteva a questi applicarsi: né per l'inventario di apertura, trattandosi di soggetti già esistenti (che avevano iniziato l'attività già prima del 1 gennaio 1974) né per l'inventario di chiusura (da valere come situazione iniziale del 1974) giacché per i soggetti destinatari del D.P.R. n.689, nei cui confronti il periodo d'imposta è rappresentato dall'anno solare, tale inventario finale sarebbe dovuto essere quello al 31 dicembre 1973. Tanto premesso, puntualizzata la necessità e l'autonoma funzione del prospetto delle attività e delle passività al 1 gennaio 1974, e, d'altro canto, attesa la portata dell'art.15 del D.P.R. n.600, deve confermarsi che:

1) I soggetti obbligati alla redazione del prospetto ai sensi del D.P.R. n.689 non hanno obbligo di attivare anche l'inventario al 1 gennaio 1974; essi però non sono sollevati dall'obbligo di redigere l'inventario stesso al 31 dicembre 1974, e, successivamente, alla fine di ogni anno, nel termine stabilito dal primo c. del citato art.15.

2) Per converso, i soggetti che hanno intrapreso o che intraprenderanno l'esercizio di un'attività commerciale in data successiva al 1 gennaio 1974, allorché tenuti alla contabilità ordinaria o per questa optanti, hanno l'obbligo di redigere sia l'inventario di apertura, all'inizio dell'attività medesima, sia quelli di chiusura a fine di ogni anno.

